

TAR Roma, Sezione III 03/07/1996 n. 1263

legge 109/94 Articoli 24, 31bis - Codici 24.1, 31/bis.1

La scelta, da parte della P.A., dei soggetti cui affidare la realizzazione del sistema dell'alta velocità, nelle sue diverse fasi di sviluppo, in quanto concorrenti al raggiungimento dello stesso ed unico fine pubblicistico, pur se in diversa misura e secondo schemi organizzatori diversi, anche di natura privatistica, costituisce esercizio di un potere discrezionale, a fronte del quale non è configurabile, in favore degli aspiranti, una situazione di diritto soggettivo; pertanto, per le controversie aventi ad oggetto la legittimità dell'esercizio del detto potere, il giudice ordinario difetta di giurisdizione. Appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative agli atti contrattuali compiuti dalla Soc. Ferrovie dello Stato nella qualità di concessionaria, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa trasferite, rispetto alle quali assume la veste di organo indiretto della Pubblica amministrazione. Nel caso in cui l'Amministrazione si determini a concludere un contratto a trattativa privata con un imprenditore, si incide evidentemente in senso sfavorevole sulle posizioni soggettive degli altri imprenditori operanti nel settore con conseguenze negative sulla libera concorrenza; pertanto, gli aspiranti partecipanti alla gara e rimasti esclusi ben possono impugnare tale atto, in quanto titolari dell'interesse strumentale volto ad ottenerne l'annullamento e a far seguire l'indizione della gara pubblica. Il contratto per realizzare il c.d. sistema dell'alta velocità ha natura di contratto d'appalto d'opera quando i lavori costituiscano un insieme diretto alla realizzazione di una complessa unità strutturale e funzionale, ancorché, per assicurare le forniture e i servizi necessari alla sua esecuzione, si renda opportuno ricorrere al frazionamento o allo scorporamento degli appalti.